(N. 319-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Bilancio

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1955

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI. — La concezione teorica dello Stato che regola e dirige i più svariati settori della vita sociale, ed interviene nello svolgersi della economia nazionale con funzioni di propulsione o di moderazione, per correggere o prevenire situazioni di irrazionale sviluppo o di possibile crisi, si è venuta affermando gradatamente durante gli ultimi decenni del secolo scorso ed in modo particolare nei primi decenni di questo secolo, ma l'azione statale in concreto ha prevenuto lo svolgersi della impostazione dottrinaria; le esigenze concrete di interventi statali sono divenute ogni giorno maggiori e nei campi più vari: specialmente nei periodi di guerra e di immediato dopo guerra.

Durante il periodo fascista, poi, da un lato la stessa struttura dittatoriale dello Stato, dall'altra la attuazione del corporativismo richiesero la presenza dell'organizzazione pubblicistica anche nei settori in cui pareva si volesse lasciare maggiormente libero il campo alla iniziativa privata e, nel periodo successivo alla liberazione, la convinzione che si è venuta formando che sempre maggiori compiti sociali siano da affidarsi allo Stato per l'equilibrio dei bisogni e la migliore distribuzione del reddito hanno accentuato il fenomeno in modo che seppe talvolta anche di improvvisazione.

Ma la struttura essenziale e la organizzazione schematica dello Stato italiano rimasero ancora e sempre rimangono quelle dello Stato sorto dal risorgimento italiano sulle orme dello Stato liberale francese. Di fronte alla necessità pratica di molteplici interventi che di volta in volta si presentavano nei campi più disparati, la organizzazione statale ha dovuto, quindi, adattarsi provvedendo o ad uno sviluppo straordinario della propria attrezzatura o, più spesso, alla creazione di appositi enti a finalità particolari, di volta in volta fatti sorgere ed ai quali venne data struttura adatta allo scopo.

Così sono stati costituiti in numero notevole enti di diritto pubblico aventi funzioni collaterali a quelle dello Stato, inseriti attraverso il loro finanziamento, il controllo, la designazione degli organi direttivi nella struttura dello Stato, ma con statuti adattati alla azione che i singoli enti erano chiamati a svolgere nel mondo economico o sociale.

Altre volte lo Stato è entrato a far parte di vere e proprie società azionarie, istituti di natura e struttura essenzialmente privatistica ai quali parve opportuno affidare compiti e funzioni di natura pubblica; ma la necessità dell'intervento dello Stato in società per azioni si impone talvolta anche per la riconosciuta esigenza di garantire la vitalità ad organismi economici ai quali era connessa tale massa di interessi da costituirli parte essenziale della stessa vita della Nazione; altre volte infine fu riconosciuta dallo Stato la necessità di avocare a sè in regime monopolistico, ma attraverso società commerciali, od aziende autonome, l'acquisto, la distribuzione e la vendita all'interno o all'estero di prodotti essenziali.

Sorsero così in vari tempi gli enti vari, le organizzazioni sindacali corporative, le aziende di Stato, le società con compartecipazione parziale o totale dello Stato o di enti pubblici a loro volta inseriti nella organizzazione statale.

Accadde poi che ad enti creati per un determinato scopo sia sembrato opportuno affidare via via altri fini, che istituzioni create per l'azione in un determinato settore abbiano per necessità o per opportunità svolto la loro azione anche in altri settori, che enti che potevano chiamarsi di primo grado, si siano consorziati o collegati per la creazione di enti di grado superiore, od abbiano a loro volta dato vita ad altre organizzazioni autonome per la realizzazione di fini particolari.

La complessità dei casi rende davvero difficile una enunciazione completa delle forme che in complicate e variatissime situazioni sono state adottate; il fenomeno nel suo complesso resta però sempre espressione caratteristica di una politica di intervento statale, non sufficientemente organizzata.

Se i mezzi iniziali per l'azione dei vari enti furono assegnati, nella maggior parte dei casi, a carico del patrimonio o del bilancio dello Stato, o a carico della totalità dei cittadini o di determinate categorie costrette a contribuzioni, molto spesso l'azione finanziaria delle singole istituzioni si svolse poi indipendentemente da quella statale, così che vi furono enti che accrebbero il proprio patrimonio, laddove molti si invilupparono in situazioni patrimo-

niali passive quando anche non disastrose attraverso la contrazione di debiti; nè sempre, vorremmo dir mai, giovarono ad impedire le peggiori gestioni, i controlli che spesso servirono soltanto a dissolvere e a rendere non individuabili le responsabilità.

Molto spesso poi è accaduto che enti creati a scopo particolare e transitorio siano sopravvissuti all'esaurimento dello scopo istituzionale; molto spesso enti non più in grado di perseguire lo scopo loro assegnato sono continuati a sussistere come organismi senza vita.

È comunque inerente alla perpetuità dello Stato, alla tendenza autoconservativa degli enti, alla spontanea burocratizzazione di ogni ufficio al quale non corrisponda un diretto interesse privato, il fatto che degli enti in tanto lasso di tempo creati, pochissimi, siano stati soppressi, molti non abbiano più ragione di sussistere, ma continuino a vivere di solo apparente vitalità.

I mali si aggravarono ancora con la cessazione del regime fascista e corporativo perchè gli enti la cui azione era in quel regime necessariamente coordinata a quella degli organi dello Stato furono messi in liquidazione; ma la liquidazione si va spesso trascinando senza che si giunga ad un fine, con un caratteristico fenomeno di autolisi contrario all'interesse statale.

Mettere in liquidazione gli enti inutili, o che non hanno più modo di svolgere la loro attività, costringere le liquidazioni a sistemi di sollecitudine che garantiscano una pronta chiusura della procedura sono i problemi che si vogliono risolvere col disegno di legge in esame.

Altro problema di soluzione veramente difficile resta quello del controllo sugli enti che rimangono in vita, controllo al quale per la costituzione della Repubblica deve partecipare la Corte dei conti: ma a tale problema dovrà provvedersi con altro disegno di legge.

Le norme che il provvedimento in esame contiene si possono invece così raggruppare: 1) norme atte a rendere possibile lo scioglimento degli enti di diritto pubblico e di quelli che interessano la finanza statale e i cui scopi siano cessati, o non siano più conformi ai nuovi ordinamenti statali, o degli enti dello stesso tipo che comunque si trovino in grave dissesto; 2) norme per l'affidamento della liquidazione al Ministero del tesoro che vi provveda con ufficio all'uopo organizzato; 3) norme per l'acceleramento ed eventuale richiamo all'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, delle procedure liquidative che si trascinano senza definizione; 4) norme per dare all'ufficio liquidazioni la rappresentanza delle partecipazioni azionarie di maggioranza dello Stato quando sia necessario giungere alla liquidazione di enti costituiti sotto la forma sociale; 5) norme generali per l'accertamento di attività e passività, per la risoluzione di controversie nascenti dalle liquidazioni, per l'integrazione delle gestioni passive, per l'incameramento dei residui attivi di quelle che chiudono con avanzo.

Esamineremo brevemente punto per punto.

Ma anzitutto deve determinarsi il campo soggettivo di applicazione della legge. Quali gli enti per i quali può intervenire il provvedimento di scioglimento?

Perchè un ente cada sotto le norme del disegno di legge deve ricorrere un estremo specifico; deve trattarsi di un ente di diritto pubblico, ente o istituto a cui siano affidate funzioni che si possano considerare o siano state considerate rientranti tra le funzioni dello Stato o coordinate per volontà dello Stato a quelle degli enti pubblici istituzionali.

Non è il caso qui di richiamare le discussioni dottrinali e giurisprudenziali circa le caratteristiche degli *enti di diritto pubblico*. Appare a chi ha l'onere di riferirvi che caratteristica dell'ente di diritto pubblico debba essere il fine di interesse collettivo o pubblico che l'ente persegue, fine che attraverso l'atto del potere sovrano sia stato però riconosciuto dallo Stato come connesso alla sua struttura e alla sua attività essenziale.

Il supremo consesso amministrativo ha di certo ritenuto essere criteri fondamentali per la distinzione degli enti pubblici: 1) l'atto esteriore di riconoscimento, che può ricercarsi nella legge o in un atto del potere esecutivo; 2) il controllo del funzionamento dell'ente che si estrinseca di solito con l'esame dei bilanci; 3) la facoltà di eseguire ispezioni, di sciogliere gli organi amministrativi o di discuterne l'eventuale scioglimento; 4) il fine collettivo o

pubblico dell'ente, che si persegue con atti od operazioni comuni ad ogni attività privatistica; ma divergenti in quanto non si prefiggono il lucro (relazione al Presidente del Consiglio, 1952, vol. I, pag. 510).

Agli enti di diritto pubblico il disegno di legge equipara gli enti sotto qualunque forma costituiti che siano soggetti a vigilanza dello Stato e che interessino la finanza statale. Sono quindi due gli elementi che in questo caso devono concorrere perchè la legge si applichi; la vigilanza da parte dello Stato e l'interesse diretto della finanza statale.

Se questi dovrebbero essere, secondo il disegno di legge, i presupposti soggettivi della sua applicabilità, vi dovrebbero essere poi i presupposti oggettivi, le circostanze di fatto per le quali la legge si renderebbe applicabile, presupposti che, secondo il disegno di legge, dovrebbero essere l'avvenuta cessazione degli scopi dell'ente, la non conformità degli scopi al nuovo ordinamento giuridico od il grave dissesto.

Ma qui — onorevoli senatori — cade il punto più grave sul quale si richiama la vostra attenzione. Se, in gran parte, gli enti di cui si tratta hanno avuto per legge il riconoscimento della inerenza del fine da loro perseguito, alla vita o alla organizzazione statuale, se a tali enti furono per legge affidate determinate funzioni, se ad alcuni di essi la legge concesse facoltà di imposizione e ad alcuni fu concessa la partecipazione a tributi; come si può concepire che con provvedimento del potere esecutivo tali enti vengano soppressi?

Non è solo la questione formale del decreto che abroga la legge, è la questione sostanziale che incide sul problema stesso costituzionale; la declaratoria che gli scopi di un ente non siano conformi al nuovo ordinamento giuridico ed economico e sociale dello Stato, non può essere atto del potere esecutivo.

Ciò ha intravvisto forse il senatore Sturzo se nel suo controprogetto ha, per questo, previsto che il decreto di scioglimento debba essere emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per superare l'ostacolo pare alla vostra Commissione che il testo dell'articolo 1 del disegno di legge possa essere invece così modificato: « Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalità stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti ausiliari ».

Viene così modificato sostanzialmente il concetto informatore della norma, non si parla più di enti che abbiano scopi non conformi al nuovo ordinamento giuridico-economico dello Stato, perchè il giudizio sulla conformità degli scopi renderebbe necessario l'apprezzamento sulla natura e le finalità dell'ordinamento statuale in un determinato momento storico, atto essenzialmente riservato al potere legislativo, viene introdotta invece l'ipotesi degli enti che non abbiano più — per qualunque titolo — eventualmente anche per il mutato regime dello Stato, la possibilità concreta di attuare i propri fini statutari.

L'accertamento di questa situazione, come quello relativo alla cessazione degli scopi istituzionali degli enti o del grave dissesto, costituisce accertamento di mero fatto, che deve per sua natura essere rimesso alla competenza del potere esecutivo.

In relazione alla grande varietà dei casi che possono sorgere, la Commissione vi propone poi di adottare per il secondo comma dell'articolo 1 la formula seguente: « I provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti di cui al comma precedente, e le relative norme di attuazione sono promossi dal Ministro del tesoro ed emanati con decreto Presidenziale ». Così si chiarisce che i provvedimenti di cui si tratta devono assumere la forma del regolamento d'esecuzione, e che restano atti del potere amministrativo.

Per il secondo problema — accentramento delle funzioni al Ministero del tesoro — la Commissione suggerisce di adottare, con piccole varianti la formula preposta dal Governo si propone la cancellazione soltanto dell'inciso: « in base alle norme della presente legge » perchè non si vuole limitare la competenza dell'Ufficio liquidazioni alla sola applicazione delle norme della legge oggi in esame.

Il comma terzo dell'articolo 1 si propone perciò venga approvato nella seguente formula: « Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni ».

Il raggiungimento del terzo scopo che il disegno di legge persegue, cioè l'acceleramento delle operazioni di liquidazione spiega l'inserzione dell'articolo 2.

Nel primo comma si propone soltanto qualche modifica formale. Dopo il secondo comma di cui si propone l'approvazione nel testo governativo appare alla Commissione necessario aggiungere un solo periodo: « In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro con provvedimento discrezionale determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati ».

La norma dell'articolo 3 ha poi natura prettamente regolamentare. Le modifiche al testo che la Commissione propone non alterano la sostanza della volontà legislativa.

Una eccezione che deve rimanere veramente eccezionale è prevista dall'articolo 4 che regola il caso in cui il Ministro non intenda di affidare al proprio Ufficio la liquidazione di qualche ente speciale.

L'articolo 5 riguarda sempre l'acceleramento delle liquidazioni. Il testo, del quale si propone solo qualche lieve modifica di forma, non ha bisogno di chiarimenti.

Per il problema degli enti costituiti sotto forma di società per azioni è predisposto l'articolo 6-*bis* del testo della Commissione che riprende la norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del testo governativo. Vi si propone di non modificare nè turbare minimamente la struttura delle società per azioni, ma di deliberare che solo quando lo Stato abbia l'intero capitale o la maggioranza delle azioni e possa esercitare i poteri di dominio della società, viene concesso al Ministro del tesoro il potere di avocare all'Ufficio liquidazione la rappresentanza delle azioni dello Stato per richiedere la convocazione dell'assemblea o per far votare la messa in liquidazione, le nomine, le sostituzioni, la revoca dei liquidatori. Si propone che l'articolo si formuli così: « Nelle società in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso il Ministro del tesoro può con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a sè e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'articolo 1, tuutte l feacoltà che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonchè per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anticipata delle società, la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori ».

Restano le norme generali per la liquidazione, per l'accertamento di attività e passività, il controllo delle funzioni, l'eventuale intervento dello Stato per sanare situazioni deficitarie.

Per l'accertamento delle passività provvedono gli articoli 8 e 9 del disegno di legge che salvo le parole « aventi diritto nei confronti delle gestioni » che vanno sostituite con le altre « coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti di cui la liquidazione è affidata all'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro » è da approvare. Si prevede così un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale le domande di credito, e quelle per la rivendicazione o restituzione di cose, dovranno venir presentate al Ministro del tesoro il quale poi dovrà provvedere alla formulazione dell'elenco dei crediti ammessi o respinti. Qui va aggiunto che dovrà essere fatta annotazione dei diritti di prelazione e del loro ordine.

Contro le risultanze degli elenchi verrebbe dato ricorso all'Autorità giudiziaria entro brevissimo termine (trenta giorni dalla comunicazione).

Alla liquidazione del patrimonio e alla risoluzione delle questioni insorte o che possano insorgere nella liquidazione provvedono gli articoli 10, 11, 12 del disegno di legge, articoli che meritano di essere approvati. Si stabiliscono (articolo 10) i più ampi poteri del Ministero per le operazioni di liquidazione; poteri di transigere, di determinare la procedura di alienazione ed il prezzo di vendita dei beni patrimoniali anche in deroga alle leggi generali. Segue la norma che ammette che le riscossioni si effettuino con la procedura e secondo le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e quella che concede all'Ufficio di li-

quidazioni di avvalersi della difesa — e bisogna aggiungere gratuita — dell'Avvocatura dello Stato. Si propone poi di chiarire che la rappresentanza degli enti in liquidazione debba spettare al Ministro del tesoro (il disegno di legge prevede la titolarità nella persona del capo ufficio, molto meglio che sia nel Ministro stesso).

Infine l'articolo 12 regola lo scioglimento dei rapporti di impiego con la possibilità di trattenere solo il personale indispensabile per le funzioni di liquidazione.

Non è parso giusto aggiungere l'attribuzione indiscriminata di tre mensilità ai personali che debbano essere licenziati; molto meglio la possibilità di provvedere caso per caso: di qui la proposta soppressione delle ultime parole del terzo comma dell'articolo 12. Alla fine della liquidazione poi si stabilisce che il conto debba essere esaminato dalla Corte dei conti. Così il sistema del controllo si inserisce nei sistemi di controllo degli enti pubblici dato che si tratta di enti in cui si riconosce che gli interessi pubblici sono prevalenti.

Le norme che la Comissione propone di raccogliere negli articoli 16 e 17 sono destinate a stabilire che gli avanzi di amministrazione degli enti liquidandi siano fatti affluire ad un conto donde possano prelevarsi gli importi necessari per integrare le liquidazioni deficitarie. Si propone la soppressione totale degli articoli 13 e 14 perchè la Comissione ritiene che il Ministro del tesoro debba avvalersi se occorre degli organi consultivi dello Stato e dell'Avvocatura dello Stato e non di speciali commissioni che finirebbero soltanto a far perdere tempo ed a causare inutili spese.

Così, colle modifiche apportate, sembra alla Commissione che ha l'onore di riferirvi che il disegno di legge sia destinato a servire allo scopo per il quale è stato proposto e che perciò meriti la vostra approvazione.

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO.

—

Art. 1.

Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi siano cessati o non siano conformi al nuovo ordinamento giuridico economico e sociale dello Stato, o che si trovino in condizioni di grave dissesto, saranno soppressi e posti in liquidazione, con le modalità stabilite dalla presente legge, ovvero incorporati in enti similari.

I provvedimenti in applicazione del precedente comma sono emanati dal Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Alle operazioni di liquidazione provvede, in base alle norme della presente legge, il Ministero del tesoro a mezzo di uno o più Uffici di liquidazione.

Per la messa in liquidazione delle Società di cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso e che si trovino nelle condizioni contemplate dal primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro promuove la deliberazione dell'Assemblea straordinaria nelle forme previste dal Codice civile. La liquidazione stessa si svolge secondo le norme contenute nel Codice predetto.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro può, con propri provvedimenti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, avocare a sè le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione.

I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che avoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data,

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE.

—

Art. 1.

Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalità stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari.

I provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti di cui al comma precedente, e le relative norme di attuazione sono promossi dal Ministro del tesoro ed emanati con decreto Presidenziale.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni.

Soppresso.

(*Vedi articolo 6-*bis).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro può con decreto che deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica avocare a sè ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione.

I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che avoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquida-

consegnano al competente Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attività patrimoniali esistenti, con gli inventari e il rendiconto della loro gestione.

Art. 3.

Per gli enti posti in liquidazione ai sensi del primo comma dell'articolo 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di apposito inventario i beni compresi nella liquidazione nonchè i libri contabili e gli altri documenti dell'ente; riceve dagli amministratori e dai liquidatori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione.

Art. 4.

Quando non ritenga di assumere direttamente le liquidazioni di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro dispone, o promuove la nomina di un Commissario liquidatore.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione di enti, per i quali non intenda avocare la procedura di liquidazione ai sensi della presente legge.

Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.

Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabi-

zioni. Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione

In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro con provvedimento discrezionale determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati.

Art. 3.

Per gli enti posti in liquidazione ai sensi del primo comma dell'articolo 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari le attività esistenti nonchè i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Il Ministro del tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa di conto e quella di responsabilità verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'articolo 1.

Art. 4.

Quando il Ministro del tesoro non ritenga — per motivi eccezionali — di assumere direttamente la liquidazione degli enti di cui all'articolo 1, promuove dal Ministero competente la nomina di un Commissario liquidatore.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro può con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall'articolo 1 per i quali non abbia avocato la procedura di liquidazione ai sensi di legge.

Identico.

Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti,

liti il Ministero del tesoro, con successivo provvedimento dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalità cui era anteriormente soggetta.

Art. 6.

Per le liquidazioni deficitarie, il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 13, può stabilire interventi finanziari mediante prelevamenti sul fondo di cui all'articolo 16 della presente legge.

Ove non venga disposto nei sensi suindicati si fa luogo alla liquidazione coatta-amministrativa. Detta procedura può essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata.

(*Vedi ultimo comma dell'articolo 1*).

Art. 7.

La vigilanza sulle liquidazioni previste dalla presente legge spetta in ogni caso al Ministero del tesoro.

I Collegi dei sindaci e revisori nominati presso gli enti la cui liquidazione è disposta ed assunta dal Ministero del tesoro, ai sensi della presente legge, cessano dal loro incarico all'inizio della liquidazione.

Nei casi previsti dal precedente articolo 2, i Collegi dei sindaci e dei revisori, ovvero gli organi di controllo similari, cessano dal loro incarico nel termine stabilito per la cessazione delle funzioni del liquidatore.

il Ministro del tesoro, con successivo provvedimento dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalità alle quali era anteriormente soggetta. Si applica anche alle liquidazioni di cui agli articoli 4 e 5 la disposizione prevista all'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 6.

Soppresso.

(*Vedi articolo 17*).

Art. 6-*bis*.

Nelle società in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso, il Ministro del tesoro può con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a sè e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'articolo 1, tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonchè per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle società, la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori.

Art. 7.

La vigilanza sulle liquidazioni previste dalla presente legge spetta in ogni caso al Ministro del tesoro.

I Collegi dei sindaci e revisori nominati presso gli enti la cui liquidazione è disposta ed assunta dal Ministro del tesoro, ai sensi della presente legge, cessano dal loro incarico all'inizio della liquidazione.

Nei casi previsti dal precedente articolo 2, i Collegi dei sindaci e dei revisori, ovvero gli organi di controllo similari, cessano dal loro incarico con la cessazione delle funzioni del liquidatore.

Ove sia ritenuto utile ai fini della liquidazione, il Ministero del tesoro può valersi di particolari prestazioni di tutti o di taluno i componenti i Collegi.

Soppresso.

Art. 8.

Gli aventi diritto nei confronti delle gestioni di liquidazione assunte dal Ministero del tesoro debbono presentare al Ministero stesso — Ufficio liquidazioni — le proprie domande di crediti, rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 1 e al primo comma dell'articolo 2.

Le domande presentate nei termini prescritti, alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti.

Art. 8.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli Enti la liquidazione dei quali è affidata all'Ufficio istituito con l'articolo 1 debbono presentare al Ministro del tesoro la propria domanda di riconoscimento di crediti, e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2.

Identico.

Art. 9.

Il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio esistente, e dà comunicazione delle decisioni adottate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I creditori ed i terzi interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione delle decisioni, proporre ricorso all'Autorità giudiziaria.

Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le lire 500.

Art. 9.

Il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'Autorità giudiziaria.

Identico.

Art. 10.

Il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il

Art. 10.

Il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo

prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, eccezionalmente anche in deroga alle norme sulla alienazione dei beni dello Stato e sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11.

Per le vertenze relative alle liquidazioni assunte, il Ministero del tesoro si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

La rappresentanza anche in giudizio della gestione di liquidazione spetta al funzionario preposto al competente Ufficio liquidazioni, che può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni a funzionari dello stesso Ufficio.

Art. 11.

Soppresso.

(*Vedi secondo comma*).

La rappresentanza anche in giudizio degli Enti la cui liquidazione sia assunta dall'Ufficio previsto dall'articolo 1 spetta al Ministro del tesoro che può delegarla, anche con provvedimento generale, all' Ufficio liquidazioni.

Per le vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro del tesoro si avvale del patrocinio della Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato.

Art. 12.

Il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'articolo 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione, cessa dalla stessa data.

Per gli enti di cui il Ministero del tesoro abbia assunto la prosecuzione della gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2, detto rapporto cessa allo scadere del mese successivo a quello del relativo provvedimento.

Il personale suddetto è licenziato qualora non vi ostino speciali disposizioni legislative; ad esso è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano l'attività degli enti di provenienza, maggiorato dell'importo di tre mensilità della retribuzione complessiva percepita.

Per le esigenze delle gestioni di liquidazione, può essere trattenuto in servizio il personale strettamente indispensabile, per la durata non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte

Art. 12.

Identico.

Identico.

Il personale suddetto è licenziato e ad esso è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano le attività degli enti di provenienza.

Identico.

dello Stato. A detto personale si applicano, all'atto del licenziamento, le disposizioni del comma precedente.

Art. 13.

È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione composta da:

un magistrato dell'ordine giudiziario;

un magistrato del Consiglio di Stato;

un magistrato della Corte dei Conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

tre funzionari del Ministero del tesoro.

Presidente della Commissione è il magistrato di grado più elevato, non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, Consigliere di Stato o della Corte dei conti. In caso di parità di grado, assume le funzioni di Presidente il più anziano.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro, coadiuvato da personale di segreteria, nella entità numerica da stabilirsi, in relazione alle necessità, con decreto del Ministro del tesoro.

In riferimento ai singoli argomenti trattati, partecipano ai lavori della Commissione il funzionario o i funzionari delle Amministrazioni competenti per materia, di volta in volta richiesti dal Presidente.

Con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro del tesoro ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai componenti della Commissione e dell'Ufficio di segreteria, secondo i criteri informatori della legislazione vigente sulla materia e tenuto conto della importanza delle gestioni. I compensi suddetti graveranno sui bilanci delle liquidazioni.

Art. 13.

Soppresso.

Art. 14.

Alla Commissione di cui al precedente articolo compete di dare parere:

a) sulle questioni insorgenti nell'applicazione delle norme della presente legge;

b) sulle controversie eventualmente insorgenti nel corso delle liquidazioni;

c) sulle proposte di transazioni concernenti le liquidazioni;

Art. 14.

Soppresso.

d) sui bilanci di chiusura delle liquidazioni ai sensi dell'articolo 15 della presente legge;

e) sull'eventuale assegnazione di fondi per il ripianamento di liquidazioni deficitarie;

f) su quant'altro il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — ritenga di sottoporre al suo esame per l'applicazione e per le finalità della presente legge.

Le adunanze della Commissione sono valide quando siano presenti almeno quattro membri e semprechè vi partecipi un rappresentante del Ministero del tesoro.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 15.

Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — il Ministro del tesoro al termine delle relative operazioni dichiara con proprio decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il bilancio.

Il decreto, insieme con il bilancio, la relazione illustrativa e il parere di cui all'articolo 14, lettera *d*) è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto ed il bilancio sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione, hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, il soddisfacimento proporzionale del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa.

Art. 16.

Gli avanzi delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi, allo Stato.

Art. 15.

Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministro del tesoro, il Ministro al termine delle relative operazioni dichiara con proprio decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il bilancio.

Il decreto, insieme con il bilancio e la relazione illustrativa, è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Identico.

I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione, hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, il soddisfacimento del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa.

Alla scadenza del termine tutti i crediti così fatti valere, in relazione alle norme di cui al capo precedente, se riconosciuti, sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione.

Art. 16.

Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi allo Stato.

Detti avanzi sono fatti affluire in un conto di Tesoreria, dal quale potranno essere eseguiti prelevamenti per la copertura di disavanzi, ai fini della sistemazione di singole liquidazioni deficitarie.

(*Vedi articolo 6*).

Detti avanzi sono fatti affluire in un conto di Tesoreria, dal quale potranno essere eseguiti i prelevamenti per la copertura di disavanzi, ai fini della sistemazione di singole liquidazioni deficitarie previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Per le liquidazioni deficitarie, il Ministro del tesoro può stabilire interventi finanziari mediante prelevamenti sul fondo di cui all'articolo 16 della presente legge. Ove non venga disposto nei sensi suindicati si fa luogo alla liquidazione coatta-amministrativa. Detta procedura può essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata.